

LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di)
Estinzione e risoluzione del rapporto: licenziamento
- in genere

Codice Civile, Art. 1345

L 20 maggio 1970 n. 300, Art. 18

DLT 4 marzo 2015 n. 23, Art. 2

Il licenziamento del lavoratore deve essere considerato nullo in quanto esclusiva ragione posta a base del provvedimento espulsivo è la ritorsione, non sussistendo alcuna altra giustificazione legittima al licenziamento. Pertanto, effettuando un'interpretazione estensiva dell'art. 2 d.lg. n. 23 del 2015, il giudice applica la cd. "tutela forte", reintegrando il dipendente nel suo posto di lavoro.

Tribunale Roma, sez. lav., 24/06/2016, n. 4517

-

GiustiziaCivile.com 2016 (nota CANNITO)